

NORMATIVA

PERMESSI PER ADEMPIERE ALLE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE E PER RENDERE TESTIMONIANZA.

a cura di Libero Tassella della Gilda di Napoli, 15/11/2003

I docenti chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare presso le Corti di Assise o le Corti di Assise di Appello o chiamati a rendere testimonianza in giudizi civili o penali, non possono sottrarsi all'assolvimento di tali funzioni senza incorrere in sanzioni penali e civili previste dalla legge (art. 11 legge 10.4.1951, n. 287). Si tratta di funzioni di carattere obbligatorio, irrinunciabili, di evidente interesse pubblico, in relazioni alle quali le istituzioni scolastiche devono consentire ai docenti che ne siano investiti, di poterle assolvere senza subire alcun pregiudizio. (C.M. n. 76 del 20.2.1959).

Per il personale docente con contratto a tempo determinato l'assenza va autorizzata nell'ambito della durata del contratto di lavoro.

L'assenza dal servizio per l'adempimento delle funzioni predette deve essere autorizzata per il tempo strettamente necessario ad espletarle.

Il docente tenuto ad assentarsi, deve esibire all'istituzione scolastica la nomina di giudice popolare o la comunicazione a presentarsi per rendere testimonianza. Questi atti costituiscono presupposto necessario per ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio. L'avvenuto adempimento dell'obbligo deve essere comprovato mediante dichiarazione rilasciata dai competenti uffici.

Le assenze per l'adempimento delle funzioni sopra indicate devono essere considerate come servizio ad ogni effetto. Sono quindi da ritenersi valide ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza e della maturazione del diritto alle ferie.

Ai fini del periodo di prova o dell'anno di formazione l'assenza per l'espletamento delle predette funzioni è considerato legittimo impedimento (cfr. CM n. 302 del 31.10.1980). Il periodo di prova è cioè prorogato del tempo pari alla durata dell'assenza per l'esercizio delle funzioni e la conferma in ruolo è disposta con effetto retroattivo dalla data in cui il dipendente avrebbe compiuto il periodo di prova se non avesse dovuto adempiere alle funzioni di giudice popolare.